

## REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L’AFFIDAMENTO

### DI CONTRATTI PUBBLICI SOTTOSOGLIA

(Art. 49 e 50 del D. Lgs. 36/2023)

Approvato con delibera n° 9 del Consiglio di Amministrazione del 08.07.2024

### **Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'affidamento dei contratti per i quali è possibile procedere ai sensi dell'art. 49 comma 3 nonché dell' art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 (di seguito anche denominato "Codice"), con esclusione degli aspetti procedurali ed esecutivi già disciplinati dal Codice stesso, cui dinamicamente si rinvia.

### **Art. 2 - Obblighi di trasparenza**

Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trovano applicazione le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal Codice, dal d.lgs. 33/2013 e dalla disciplina comunque applicabile.

### **Art. 3 - Principio di rotazione**

Il principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia, quella in corso e quella immediatamente precedente, e comporta il divieto di invitare operatori economici già aggiudicatari o affidatari, salvo le deroghe di cui all'art. 49 sopra citato.

Ai sensi di detta norma nonché del presente regolamento, la rotazione si attua alle fasce di valore economico definite al successivo art. 4; in tale ultimo caso il divieto di affidamento al contraente uscente si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto all'art. 5.

### **Art. 4 - Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione**

Salva l'ipotesi di proroga tecnica, tenuto conto di quanto disposto all'art. 49 del Codice, sono di seguito individuate, con riferimento agli affidamenti diretti e ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche; per l'effetto, il principio di rotazione stesso si applica con riferimento a ciascuna fascia. Ai sensi dell'art. 14 del Codice gli importi delle fasce sono al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Le fasce sono previste a partire dall'importo di € 5.001,00 considerato che ai sensi dell'art. 49 comma 6 del Codice è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro.

Fascia	BENI E SERVIZI	LAVORI
A	Da € 5.000,00 e fino ad € 15.000,00	Da € 5.000,00 e fino ad € 15.000,00
B	Da € 15.001,00 e fino ad € 25.000,00	Da € 15.001,00 e fino ad € 25.000,00
C	Da € 25.001,00 e fino ad € 40.000,00	Da € 25.001,00 e fino ad € 40.000,00
D	Da € 40.001,00 e fino ad € 80.000,00	Da € 40.001,00 e fino ad € 90.000,00
E	Da € 80.001,00 e fino alla soglia limite per l'affidamento diretto (€ 139.900,00)	Da € 90.001,00 e fino alla soglia limite per l'affidamento diretto (€ 149.900,00)

### **Art. 5 - Deroga all'obbligo di rotazione**

Fermo restando quanto disposto dall'art. 4 del presente Regolamento nonché dall'art. 49, comma 6, del

D. Lgs. 36/2023, per affidamenti di importo superiore ad € 5.000,00 è possibile derogare al principio di rotazione solo a fronte di analitica motivazione che giustifichi la deroga con riferimento, tra le altre, a una o più delle seguenti condizioni:

- a. particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
- b. servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio alla società per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
- c. circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 140 del Codice;
- d. particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative;
- e. casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto.

In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura, ai sensi dell'art. 49, c. 5, del Codice.

#### **Art. 6 - Controlli e Stipula del contratto**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 del Codice, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la verifica delle dichiarazioni viene effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno, previo sorteggio di un campione pari al 10% degli affidamenti disposti secondo la norma sopra richiamata nel corso dell'anno solare, arrotondato all'unità superiore.

La stipula dei contratti sottosoglia avviene secondo le modalità di cui all'art. 18 del Codice. Per l'imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rinvia alla disciplina applicabile.

#### **Art. 7 - Disposizioni finali**

Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli eventuali affidamenti in modalità *in house providing*. Sono fatte salve le minute spese. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa integrale rinvio alle normative applicabili, le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevalgono automaticamente senza necessità di apposito recepimento.